



REPUBBLICA ITALIANA Sent.301/19

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Caruso

Presidente

Gaetano Berretta

Consigliere

Gabriele Vinciguerra

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 29070 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro

1) SALA Edoardo Giuseppe, nato a Cassano d'Adda (Mi) il agosto 1960 ed ivi residente in via Carlo Cattaneo 17, CF SLADDG60M30C003J, rappresentato e difeso dagli Avv.ti L. R. Perfetti e A. Rosi per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via M. Barozzi 1 presso lo studio dei difensori (Bonelli-Erede);

2) CONFORTI Ambrogio, nato a Cassano d'Adda (Mi) il 23.12.53 ed ivi residente in Fraz. Cascine San Pietro, Via Casirate 113, CF CNFMRG53T23C003C, rappresentato e difeso dall'Avv. L. Cuocolo per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Milano, Via Dante 7, presso lo studio dell'Avv. L. Geninatti

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI nella pubblica udienza del 18.09.19,

il relatore Gabriele Vinciguerra ed il Pubblico Ministero in
persona del dott. Alessandro Napoli

---X---

Con atto in data 27.04.18 la Procura Regionale ha citato in
giudizio i sigg.ri SALA Edoardo Giuseppe, CASATI Paolo,
CASATI Alessandro, BESTETTI Sergio, CONFORTI Ambrogio,
PAOLETTI Marco, chiedendone la condanna per danno
all'immagine, danno da disservizio e danno da interruzione del
rapporto sinallagmatico causato al Comune di Cassano d'Adda, di
cui i nominati erano stati amministratori nel periodo, per quanto
interessa in questa sede, 2007-2010.

Nella prospettazione accusatoria, gli odierni convenuti si
erano resi responsabili di svariati fatti di corruzione per atti
contrari a doveri di ufficio e di concussione, consumati
nell'ambito di rapporti intercorsi tra privati (proprietari di terreni
interessati al cambio di destinazione delle aree e/o imprenditori
interessati a conseguire autorizzazioni amministrative per esercizi
commerciali) e pubblici ufficiali del Comune di Cassano d'Adda,
ovvero il Sindaco *pro tempore* SALA, gli assessori CONFORTI,
PAOLETTI e CASATI Alessandro, i consiglieri comunali
CASATI Paolo e BESTETTI Sergio, in un arco temporale
ricompreso dal luglio 2007 al gennaio 2010.

Dal procedimento penale instaurato nei confronti dei predetti era infatti emerso che, in relazione a procedure amministrative riguardanti taluni interventi di carattere urbanistico sul territorio del Comune di Cassano d'Adda, comportanti varianti al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) vigente ovvero l'inserimento di istanze nel redigendo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), vi era stata la corresponsione di somme di denaro o la promessa di dazione di denaro e/o di altre utilità frutto di accordi corruttivi. Tali illeciti accordi erano finalizzati al conseguimento dell'approvazione da parte della Giunta Comunale di variazioni alla destinazione urbanistica di terreni siti nell'ambito comunale, da area di interesse pubblico/agricola e/o industriale artigianale ad area edificabile/residenziale (capi a1, a2, a3, a4, a5, a7, a8, della richiesta di rinvio a giudizio), nonché al conseguimento di autorizzazioni amministrative necessarie per ampliamenti o aperture di locali commerciali (capi a4, a6 della richiesta di rinvio a giudizio).

Analogamente l'indagine penale aveva appurato che vi era stata illecita corresponsione di somme di denaro ovvero promessa di dazione di denaro e/o altra utilità finalizzate all'approvazione in sede comunale ed al recepimento nel redigendo P.G.T. dell'iniziativa immobiliare di riqualificazione dell'area industriale dismessa di proprietà dell'imprenditore Fausto Crippa - c.d. ex linificio (cfr. capi B e C della richiesta di rinvio a giudizio).

Dunque il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano aveva formulato nei confronti, tra gli altri, degli odierni convenuti, le seguenti imputazioni: *“SALA EDOARDO, PAOLETTI MARCO, CONFORTI AMBROGIO, UGLIOLA MICHELE, LEUCI GILBERTO, BESTETTI SERGIO, REPICI ANTONIO, BOSISIO RENATO, MICHELONI MARIO, MONASTERO FRANCESCO, RAPISARDA ANTONIO, COLNAGHI DAVIDE, CELLA BRUNO, CROTTI GERMANO, RIMOLDI PAOLO, COGLIATI FABIO, BEGNINI GIOVANNI BATTISTA*

A) dei reati p. e. p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81, II comma, 319-321 c.p., perché, i pubblici ufficiali Sala Edoardo (Sindaco), Conforti Ambrogio (Assessore, Vice Sindaco), Paoletti Marco (Assessore), in concorso tra loro, quali esponenti della Giunta del Comune di Cassano d'Adda e rappresentanti dei tre partiti di maggioranza in Consiglio Comunale, affidavano a Michele Ugliola, architetto milanese, nell'ambito della procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio Comunale, il compito di concludere accordi corruttivi con gli imprenditori o i proprietari di terreni interessati al cambio di destinazione delle aree secondo i loro interessi privati. In forza di tali illecite convenzioni, i privati si impegnavano a pagare somme di denaro per ottenere in cambio dall'Amministrazione Comunale, in violazione dei doveri di ufficio, il mutamento della destinazione urbanistica delle aree in conformità alle istanze presentate nel PGT oppure le autorizzazioni amministrative di loro interesse in relazione ad aree di proprietà.

Con il contributo causale, per la realizzazione di tale disegno criminoso, di:

- Sergio Bestetti (ex sindaco di Cassano D'Adda, consigliere comunale e titolare di uno studio tecnico) che si occupava di indirizzare gli imprenditori da Michele Ugliola e Leuci Gilberto, nonché di redigere, quale professionista, le istanze al PGT per conto di essi;

- Leuci Gilberto, socio e cognato di Michele Ugliola, che si occupava della gestione dei rapporti con gli imprenditori per il pagamento delle tangenti concordate.

In Cassano D'Adda dal 2007 al settembre 2009

In particolare, in esecuzione del predetto disegno criminoso:

a-1) Repici Antonio, agendo nell'interesse di Hydra srl, e Bosisio Renato, entrambi presentati da Sergio Bestetti, si accordavano con Michele Ugliola e consegnavano nelle mani di Leuci Gilberto, in più soluzioni ed in contanti, la somma complessiva di euro 500.000,00 da destinarsi per due terzi al sindaco Sala Edoardo ed agli assessori Conforti Ambrogio e Paoletti Marco, a titolo di illecito corrispettivo della variazione della destinazione urbanistica di un terreno sito in Cassano d'Adda (MI), Viale Europa da "area di interesse pubblico" a "residenziale di completamento del tessuto edilizio consolidato", modifica da attuarsi, previa istanza di inserimento all'interno del Piano di Governo del Territorio a cui è seguita, in data 15 maggio 2010, delibera di approvazione da parte della Giunta Comunale con voto favorevole anche del Sindaco Sala

che la presiedeva.

In Cassano d'Adda nel maggio del 2008

a-2) Bosisio Renato e Monastero Francesco, quest'ultimo agendo nell'interesse di SILE Costruzioni srl, dopo essersi accordati con Michele Ugliola, consegnavano nelle mani di Leuci Gilberto a titolo di acconto di una tangente promessa di 750.000, la somma contante di euro 375.000,00 da destinarsi per due terzi al sindaco Sala Edoardo ed agli assessori Conforti Ambrogio e Paoletti Marco, somma versata come illecito corrispettivo a fronte della promessa modifica della destinazione urbanistica del terreno sito Cassano d'Adda (MI), strada prov.le 104, istanza al PGT n.69, da "area agricola" a "edificabile per uso commerciale".

In Cassano d'Adda nel febbraio 2008

a-3) Micheloni Mario e Bosisio Renato, presentati da Sergio Bestetti ed agendo nell'interesse della CIEMMEBI srl, si accordavano con Michele Ugliola e Leuci Gilberto e consegnavano, a titolo di acconto di una tangente concordata di 6 euro al metro quadrato, la somma di euro 75.000 tramite il pagamento di una fattura per operazioni inesistenti emessa dalla CWE srl di Peroni Gianclaudio che provvedeva a trasferire la somma corrisposta a Leuci Gilberto per destinarla al sindaco Sala Edoardo ed agli assessori Conforti Ambrogio e Paoletti Marco come illecito corrispettivo della promessa variazione della destinazione urbanistica da "area agricola" a "edificabile per attività produttive/artigianali" del terreno sito in Cassano d'Adda (MI), identificato ... nell'istanza n.73 al PGT.

In Cassano d'Adda in data anteriore e prossima al gennaio 2008

a-4) Rapisarda Antonio e Colnaghi Davide, presentati da Sergio Bestetti ed agendo nell'interesse della MARIPOSA srl, si accordavano con Michele Ugliola e consegnavano, a titolo di acconto di una tangente promessa di 400.000 euro, nelle mani di Leuci Gilberto la somma di 40.000 euro in contanti al fine di ottenere la modifica della destinazione d'uso dell'area "da agricola" a "commerciale-artigianale", indicata al numero 138 delle istanze al PGT, nonché l'autorizzazione all'ampliamento e realizzazione del supermercato nell'area adiacente c.d. "Bucca". Successivamente, in esecuzione degli accordi corruttivi, Michele Ugliola consegnava a Paoletti Marco euro 20.000 ed ulteriori euro 40.000 a Conforti Ambrogio, di cui 20.000 da destinarsi al sindaco Sala Edoardo.

In Milano, in data anteriore e prossima al settembre 2009

a-5) Cella Bruno, amministratore della EL.PA. S.a.s., dopo aver acquistato un terreno agricolo dal sindaco Sala Edoardo in località "Cascina Taranta" di Cassano d'Adda per 225.000 euro ed averlo immediatamente rivenduto con contratto preliminare, condizionato al cambio di destinazione d'uso del terreno, a Crotti Germano, amministratore della Treviglio Auto S.r.l. presentato da Sergio Bestetti, per euro 850.000, a fronte della promessa fatta dal sindaco Sala di modificazione della destinazione urbanistica (da "agricola" ad "edificabile") del terreno da lui venduto, i predetti imprenditori pagavano a Ugliola Michele la somma di euro 186.000

per attività di consulenza in realtà mai posta in essere, al fine di costituire la provvista dell'illecita dazione di denaro da riconoscersi al Sala Edoardo per la modificazione della destinazione urbanistica dell'area. In particolare Cella Bruno effettuava il pagamento di tre fatture alla società Tema Engineering srl di Ugliola Michele per un totale di 120.000 euro, mentre Crotti Germano effettuava il pagamento di due fatture per un totale di 66.000 euro emesse da Tema Engineering e Tegar srl.

In Cassano d'Adda dal luglio 2007 al maggio 2009

a-6) Begnini Giovanni Battista, nell'interesse della B.F.C. srl, consegnava a Michele Ugliola e Leuci Gilberto, dopo essersi accordato con il sindaco Sala Edoardo presso il ristorante milanese "A Riccione", la somma complessiva contante di euro 50.000, in due soluzioni da 40.000 e 10.000 euro, al fine di ottenere dalla Amministrazione comunale di Cassano d'Adda le autorizzazioni amministrative necessarie all'apertura di alcuni locali commerciali realizzati dall'impresa B.F.C. srl nell'area adiacente al Park Hotel di Cassano d'Adda, sita in Strada prov.le 104 - piazzale Gobetti.

In Milano e Ugnano il 27/11/2007 ed il 07/12/2007

a-7) Rimoldi Paolo, consegnava a Leuci Gilberto nell'ufficio di Sergio Bestetti, a titolo di acconto di una tangente concordata di 127.800 euro, la somma contante di euro 12.800, da destinarsi per due terzi al sindaco Sala Edoardo ed agli assessori Conforti Ambrogio e Paoletti Marco, somma versata come illecito corrispettivo della promessa variazione della destinazione urbanistica da "area

agricola” a “edificabile residenziale” del terreno sito in Cassano d’Adda (MI), Località cascina Romilli, istanza al PGT n.55.

In Cassano d’Adda nel Marzo 2008

a-8) Cogliati Fabio, proprietario dell’area Cascina San Severo in Cassano d’Adda, consegnava a Leuci Gilberto nell’ufficio di Sergio Bestetti, a titolo di acconto di una tangente concordata di 89.000 euro, la somma contante di euro 8.000, da destinarsi per due terzi al sindaco Sala Edoardo ed agli assessori Conforti Ambrogio e Paoletti Marco, somma versata come illecito corrispettivo della promessa variazione della destinazione urbanistica da “area agricola” a “edificabile residenziale” del terreno di sua proprietà, istanza al PGT n.132.

In Cassano D’Adda il 21/3/2008.

SALA EDOARDO, UGLIOLA MICHELE

B) delitto previsto e punito dagli artt.110, 81 II comma, e 317 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Sala Edoardo, abusando della sua qualità di Sindaco del Comune di Cassano d’Adda, previo accordo ed in concorso con l’architetto Ugliola Michele, inducevano, l’imprenditore Crippa Fausto ad abbandonare i professionisti che in quel momento lo assistevano ed a rivolgersi invece all’arch. Ugliola Michele, prospettando ciò come necessario per far approvare, nel Piano di Governo del Territorio, l’iniziativa immobiliare di riqualificazione dell’area industriale dismessa di sua proprietà (cd. area “ex linificio”) sita sul territorio comunale; ottenuto ciò, Ugliola

Michele richiedeva indebitamente al Crippa, per sé e per il sindaco Sala Edoardo, quale compenso per l'ottenimento dell'approvazione amministrativa del progetto ed il recepimento nel PGT, la cessione a titolo gratuito di almeno il 10% delle quote del capitale sociale della ALAUDA S.r.l., società proprietaria dell'indicata area e riferibile al Crippa oppure, in alternativa, la somma di euro 3.000.000, ottenendo infine, dall'imprenditore la promessa della cessione del 3% della ALAUDA S.r.l. e la sottoscrizione di un incarico professionale particolarmente oneroso dell'importo di euro 1.500.000+IVA, da riconoscersi alla Tema Consulting srl di Michele Ugliola. In adempimento dell'accordo contrattuale la Tema Engineering srl di Michele Ugliola emetteva n. 3 fatture nei confronti della Alauda s.r.l. dell'importo complessivo di euro 144.000, che il Crippa provvedeva a pagare, nonché la Tema Consulting srl emetteva nei confronti dell'Alauda srl un'ulteriore fattura di 60.000 euro non pagata.

In Milano e Cassano d'Adda, in epoca anteriore e prossima al 20 maggio 2009

SALA EDOARDO, CASATI PAOLO, CASATI ALESSANDRO

C) delitto previsto e punito dagli artt.110, 317 c.p. perché Sala Edoardo, abusando della sua qualità di Sindaco del Comune di Cassano d'Adda, previo accordo ed in concorso con il Consigliere Comunale Casati Paolo e Casati Alessandro (figlio di Paolo), già Assessore ai Lavori Pubblici, inducevano, l'imprenditore Crippa Fausto a concludere un contratto in forza del

quale quest'ultimo si obbligava a corrispondere alla Stella S.r.l., società di intermediazione immobiliare riferibile ai Casati, una percentuale pari al 3% sul prezzo di vendita di ogni abitazione che sarebbe stata realizzata sull'area "ex linificio", con anticipo di un importo pari ad euro 500.000,00, da riconoscersi entro tre mesi dall'avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L. dell'approvazione del P.G.T. da parte del Comune di Cassano e con previsione del pagamento di una penale pari a euro 2.500.000 da parte del Crippa, nel caso in cui questi avesse deciso di rescindere e/o risolvere il contratto, prospettando la stipula di tale contratto come necessaria per ottenere l'approvazione in sede Comunale ed il recepimento nel PGT dell'iniziativa immobiliare riguardante l'area industriale dismessa di sua proprietà (cd. area "ex linificio"), sita sul territorio di Cassano d'Adda.

In Cassano d'Adda, in epoca anteriore e prossima al gennaio 2010

SALA EDOARDO, CASATI PAOLO, CASATI ALESSANDRO, CATOIO VITO:

D) dei delitti p. e p. dagli artt. 110, 319, 321 c.p., perché Sala Edoardo, Sindaco del Comune di Cassano d'Adda, Casati Alessandro, all'epoca Assessore ai Lavori Pubblici e Casati Paolo, Consigliere comunale, in concorso tra loro e previo accordo con Catoio Vito, Amministratore della Gadeca srl, si impegnavano a modificare, in variante dello strumento urbanistico esistente, la destinazione dell'area denominata ex Veca-Harry di proprietà della

Gadeca srl da “industriale-artigianale” a “residenziale”, in cambio della sottoscrizione di un contratto per prestazione di servizi, in forza del quale l'imprenditore si obbligava a riconoscere, in esclusiva, alla società di intermediazione immobiliare Stella S.r.l. direttamente riconducibile ai Casati, una percentuale pari al 2% sul prezzo di vendita di ogni immobile costruito sull'area.

In Cassano d'Adda, in epoca anteriore e prossima al dicembre 2008”.

Con sentenza del Tribunale di Milano n. 1801\13 del 23.05.13, pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., al sig. SALA era applicata la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, al sig. CASATI Alessandro la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione, al sig. CASATI Paolo la pena di anni 2 di reclusione.

La sentenza diveniva irrevocabile in data 31.10.2013 nei confronti di CASATI Paolo e CASATI Alessandro, nonché in data 18.02.2015 nei confronti di SALA Edoardo Giuseppe con riferimento alla pena principale (a prescindere da successive vicende processuali aventi ad oggetto la pena accessoria della confisca).

Con successiva sentenza del Tribunale di Milano *ex art. 444 c.p.p.* n. 12326/2013 del 5 novembre 2013, irrevocabile in data 28.11.13, a BESTETTI Sergio (Consigliere comunale, Vice Presidente del Consiglio comunale ed ex sindaco), era applicata la pena di anni 2 di reclusione, a CONFORTI Ambrogio (Assessore e vice sindaco) la pena di anni 2 di reclusione e a PAOLETTI Marco

(Assessore) la pena di anni 2 di reclusione, in ordine ai capi di imputazione che li riguardavano (capo A: da A1 ad A8).

Ripreso il processo nei confronti dei privati corruttori, all'esito del giudizio dibattimentale nei loro confronti, con sentenza n. 11954/14 del 15.12.2014 il Tribunale di Milano condannava Monastero Francesco, Rimoldi Paolo e Begnini Giovanni Battista quali responsabili dei reati di cui ai suindicati capi di imputazione a.2), a.6) e a.7).

A fronte dell'impugnazione, con sentenza n. 7928/2015 la Corte d'Appello di Milano dichiarava l'intervenuta prescrizione dei reati, confermando però le statuizioni civili della condanna di primo grado.

La sentenza diveniva irrevocabile in data 02.01.16, con conseguente definitiva conferma delle statuizioni civilistiche nei confronti dei privati.

La Procura contabile, acquisiti gli atti del procedimento penale ed effettuati altri adempimenti istruttori, ha esercitato dunque l'azione nei confronti degli odierni convenuti, con richiesta di risarcimento del danno all'immagine per euro **3.901.600,00** in capo a SALA in solido con gli altri convenuti per le seguenti quote così ripartite: per i capi d'imputazione A1, A3, A7 e A8 a carico di Sala in solido con Conforti, Paoletti e Bestetti per **Euro 1.191.600,00**; per il capo A2 a carico di Sala in solido con Conforti e Paoletti per **Euro 750.000,00**; per il capo A4 a carico di Sala in solido con Bestetti per **Euro 200.000,00**, di cui per l'importo di Euro 40.000,00

in solido anche con Paoletti e per l'importo di Euro 80.000,00 in solido anche con Conforti; per il capo A5 a carico di Sala in solido con Bestetti per **Euro 372.000,00**; per il capo C a carico di Sala in solido con Casati Paolo per l'importo di **Euro 1.000.000,00** (comprensivo anche della quota di cui al capo D in solido con Casati Alessandro limitatamente all'importo di Euro 500.000,00); per il capo D Casati Alessandro in solido con Sala e Casati Paolo per l'importo di Euro **500.000,00**; per i capi A6 e B a carico di Sala per **Euro 388.000,00**.

Era altresì richiesto il danno c.d. "da disservizio", corrispondente al costo di revisione del PGT "inquinato", pari ad **Euro 148.767,47** in via solidale tra tutti i convenuti e il danno c.d. "da interruzione del nesso sinallagmatico" per un totale di **euro 20.404,75**, di cui **euro 9.231,15** a carico di SALA, **euro 5.613,96** a carico di CONFORTI, **euro 3.802,65** a carico di PAOLETTI, **euro 1.756,99** a carico di CASATI Alessandro.

La Procura contabile ha formulato, con separato atto, richiesta di sequestro conservativo ante causam, sequestro dapprima autorizzato con decreto presidenziale in data 14.03.18, poi revocato con ordinanza del Giudice designato n. 37 in data 05.06.18, nuovamente autorizzato (parzialmente e non nei confronti del BESTETTI) con ordinanza collegiale n. 56 del 19.07.18 pronunciata a seguito di reclamo.

I sigg.ri CASATI Paolo, CASATI Alessandro, PAOLETTI Marco e BESTETTI Sergio hanno formulato istanza di rito

abbreviato ai sensi degli artt. 130 del Codice di Giustizia Contabile e, col parere favorevole del Pubblico Ministero, la loro posizione è stata definita con sentenze nn. 118\19, 43\18 e 154\19 di questa Sezione, tramite il versamento in favore del Comune di Cassano d'Adda della somma di euro 250.000,00 complessivamente per CASATI Alessandro e CASATI Paolo, euro 200.000,00 per PAOLETTI ed euro 200.000,00 per BESTETTI.

Con ordinanza n. 39 del 12.07.19 questa Sezione giurisdizionale ha quindi revocato l'ordinanza di sequestro pronunciata nei confronti di CASATI Paolo, CASATI Alessandro e PAOLETTI Marco.

Nel presente giudizio, che prosegue nei confronti dei soli SALA e CONFORTI, si sono costituiti i convenuti, i quali hanno eccepito: 1) la prescrizione dell'azione formulata dalla Procura erariale; 2) la non vincolatività della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e dunque la necessità di rivisitare la vicenda; 3) l'estraneità ai fatti contestati (SALA); 4) l'assenza di prova circa la percezione di tangenti 5) l'insussistenza e comunque l'eccessiva quantificazione del danno all'immagine; 6) l'insussistenza e/o la mancata prova del danno da disservizio; 7) l'insussistenza e/o la mancata prova del danno da interruzione del nesso sinallagmatico. In subordine hanno chiesto l'esercizio del potere di riduzione dell'addebito e l'esclusione del nesso di solidarietà.

La causa è stata discussa all'udienza del 18.09.19

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Trattandosi di vicenda avente rilevanza penale, per consolidata giurisprudenza il dies a quo del termine prescrizione coincide con la data in cui viene depositata la richiesta di decreto che dispone il giudizio da parte del Procuratore della Repubblica, in quanto solo da questo momento il fatto viene "disvelato" nei suoi elementi fondamentali ed è dunque possibile esercitare l'azione contabile (cfr. Corte dei conti Sez. Prima di Appello n. 264 del 2012; Corte dei conti, SS.RR., n. 63 del 1996; Corte dei conti, Sezione Prima di Appello, n. 64\08, n. 497\07, n. 194\07, n. 94\07, n. 45\07; n. 103\03; Corte dei conti, Sezione Seconda di Appello, n. 184\02; Corte dei conti, sez. Toscana n. 330\19 e molte altre)

Poiché il Pubblico Ministero in sede penale ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio in data 5 febbraio 2013, e l'invito a dedurre è stato notificato ai convenuti nel gennaio 2018, entro il termine quinquennale, la presente azione deve essere ritenuta tempestiva, sia per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale sia, a maggior ragione, per quanto riguarda la richiesta di risarcimento del danno all'immagine (in questo caso il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, quindi da un momento successivo).

Ciò anche senza tener conto dello spostamento in avanti del termine prescrizione sino al passaggio in giudicato delle sentenze ex art. 444 c.p.p. pronunciate nei confronti del SALA e del CONFORTI (irrevocabili rispettivamente in data 18.02.15 e

28.11.13) per via dell'effetto interruttivo "permanente" causato dalla costituzione di parte civile del Comune di Cassano d'Adda nell'ambito del procedimento penale.

Nel merito, non possono residuare dubbi circa la responsabilità dei convenuti per i fatti loro contestati.

Occorre osservare che in sede di c.d. "patteggiamento" il giudice, lungi da assumere funzioni meramente "notarili", acquisita la richiesta ed il consenso deve esercitare un vaglio critico sulla qualificazione giuridica del fatto, sull'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate, sulla congruità della pena e, primariamente, sull'eventuale sussistenza di cause di non punibilità di cui all'articolo 129 c.p.p., nel rispetto del principio di legalità.

L'accordo riguarda la pena e non il fatto di reato, oggetto quest'ultimo di verifica giuridica non apparente e formale, ma specifica, sostanziale e aderente alla fattispecie concreta.

Perciò la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Cpp può essere equiparata, ai fini dell'accertamento della responsabilità erariale, ad una sentenza di condanna e, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 Cpp, tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie (cfr. Sez. giur. Veneto, n. 45/2017; Sez. I appello, n. 406/2014; Sez. giur. Veneto, n. 38/2016; Sez. I appello

n. 4/2004, n. 412/2010 e n. 256/2012; Sez. Giur. Abruzzo, n. 224/04; Sez. Giur. Friuli.Venezia Giulia n. 46/2013 e altre).

Nel caso di specie tale prova contraria non è stata fornita e, al contrario, la responsabilità degli odierni convenuti risulta chiara dall'analisi degli atti del procedimento penale, in particolare dalle ricostruzioni emergenti dalle ordinanze di custodia cautelare in data 20 maggio 2011 e 4 luglio 2011, dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 11954\14, dalla sentenza n. 7928/2015 della Corte d'Appello di Milano (queste ultime emesse nei confronti dei privati in concorso).

Ulteriori riscontri si rinvengono negli atti del procedimento penale acquisiti dalla Procura contabile e prodotti in giudizio, quali il verbale di assunzione informazione di Bestetti Sergio del 14 ottobre 2011; il verbale di altre sommarie informazioni di Begnini Giovanni Battista del 17 giugno 2011; i verbali di interrogatorio di Ugliola Michele del 07 ottobre 2011, di Leuci Gilberto del 26 luglio 2011, del 18 ottobre 2011 e del 12 dicembre 2011, di Paoletti Marco del 30 settembre 2011, CONFORTI Ambrogio del 29 settembre 2011, Begnini Giovanni Battista del 08 febbraio 2012, Colnaghi Davide del 23 febbraio 2012, Colombi Tiziano Emilio del 28 marzo 2012 e Cogliati Fabio del 16 febbraio 2012.

I convenuti devono dunque rispondere delle conseguenze, patrimoniali e non patrimoniali, delle loro condotte illecite.

Sotto il primo profilo la Procura contabile ha dimostrato la sussistenza, in capo al Comune di Cassano d'Adda, di un danno da

disservizio causalmente collegato alla condotta del SALA e del CONFORTI (per quanto interessa in questa sede), e coincidente con le spese affrontate dall'ente locale per la revisione del P.R.G. e del P.G.T.: tali strumenti urbanistici, sulla cui genesi avevano pesantemente influito le condotte criminose (anche) degli odierni convenuti, erano stati infatti necessariamente rielaborati, con conseguenti spese dovute all'intervento di professionisti a ciò incaricati.

La Procura contabile ha specificamente indicato gli atti da cui tali spese sono derivate, richiamando in particolare la determina n. 1231 del 29 dicembre 2011 - Settore Urbanistica avente ad oggetto *“affidamento incarico al centro studi per la programmazione intercomunale dell'area metropolitana- P.I.M. per la redazione del PGT”* e fatture allegate attestanti l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento per un totale di € 48.424,20; la determina n. 666 del 26 giugno 2012 - Settore Urbanistica avente ad oggetto *“affidamento incarico di collaborazione specialistica per aggiornamento della componente geologica a supporto del P.G.T. LR. 12/2005”* e fatture allegate attestanti l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento per un totale di € 23.481,99; la determina n. 664 del 26 giugno 2012 - Settore Urbanistica avente ad oggetto *“affidamento incarico per la redazione del piano urbano generale dei servizi del sottosuolo a Fondazione Idra”* e fatture allegate attestanti l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento per un totale di € 13.050,00; la determina n. 754 del 24 luglio 2012 - Settore 7. Urbanistica avente

ad oggetto *“proposta di collaborazione specialistica per P.G.T.”* e fattura allegata attestante l'emissione del corrispondente mandato di pagamento per € 14.723,28; la determina n. 894 del 4 settembre 2013 - Settore 7. Governo del Territorio avente ad oggetto *“assistenza legale per verifica conformità legale amministrativa relativa alle procedure di approvazione del P.G.T.”* e fatture allegate attestanti l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento per un totale di € 20.000,00; la determina n. 702 del 9 luglio 2013 - Settore Urbanistica avente ad oggetto *“affidamento incarico al centro studi per la programmazione intercomunale dell'area metropolitana - P.LM. per le controdeduzioni alle osservazioni presentate al P.G.T. adottato”* e fatture allegate attestanti l'emissione dei corrispondenti mandati di pagamento per un totale di € 29.088,00.

Le spese complessivamente affrontate dal Comune di Cassano d'Adda a tale titolo, pari complessivamente ad euro **148.767,47** (centoquarantottomilasettecentosessantasette\47), costituiscono evidentemente danno erariale causalmente connesso con le condotte illecite dei convenuti, e devono essere da questi risarcite in solido all'ente locale.

La connessione causale va ritenuta dimostrata, viste anche le risultanze del procedimento penale nei confronti dei privati corruttori conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 7928\15 che, nel confermare per ciò che riguarda le statuizioni civili la precedente sentenza del Tribunale di Milano n.

11954\14 (secondo cui “quanto ai danni patrimoniali, sulla scorta della documentazione versata in atti dalla stessa parte civile, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova dell'ammontare complessivo del danno patrimoniale cagionato ... pari alle spese sostenute dal Comune di Cassano d'Adda per gli incarichi professionali conferiti per la necessaria revisione del PGT nonché per il suo adeguamento alle normative nel frattempo sopravvenute, tutte debitamente documentate ... e di comprovata diretta derivazione causale dai reati commessi dagli imputati”), e nel richiamare in particolare la deposizione del teste Maviglia, ha sottolineato “i complessi interventi resisi necessari per verificare e quindi rimediare alle condotte illecite dei coimputati, le gravi ripercussioni di queste sugli strumenti urbanistici, la protrazione nel tempo di quelle ripercussioni e i conseguenti costi; a fronte dei rilievi difensivi si deve osservare che con le loro condotte gli odierni imputati hanno certamente contribuito allo stravolgimento del PGT, inserendosi quindi tra le cause efficienti di un simile risultato, e quindi dei costi complessivamente sostenuti dall'Amministrazione per porvi rimedio, e dei quali gli imputati sono responsabili in solido”.

Tali conclusioni devono a maggior ragione essere estese agli amministratori pro tempore del Comune di Cassano d'Adda, e in particolare al Sindaco SALA e al Vicesindaco e Assessore CONFORTI, quali coautori dell'illecito sistema di tangenti e

speculazioni edilizie descritto con dovizia di particolari nelle sentenze sopra richiamate.

La Procura contabile ha contestato ai sigg.ri SALA e CONFORTI altra voce di danno erariale, scaturente dalla alterazione del rapporto sinallagmatico con l'ente pubblico e "ravvisabile nell'ammontare delle indennità indebitamente riscosse dal pubblico amministratore a fronte dell'esercizio di pubbliche funzioni non rese o rese in modo palesemente difforme rispetto alle modalità dovute conformi a legge" e quantificate, sempre secondo le richieste formulate in atto di citazione, in misura pari al 20% dell'indennità di carica percepita quali membri della Giunta comunale nel periodo preso in considerazione ovvero, per SALA (dall'anno 2007 al gennaio 2010) euro **9.231,15** (Euro 16.733,16 percepiti nell'anno 2007, euro 16.733,16 percepiti nell'anno 2008, euro 11.713,32 percepiti nell'anno 2009, euro 976,11 percepiti nel gennaio 2010 per un totale di Euro 46.155,75, il cui 20% corrisponde ad euro 9.231,15) e per CONFORTI (dall'anno 2007 al settembre 2009) euro **5.613,96** (euro 9.203,16 percepiti nell'anno 2007, euro 9.203,16 percepiti nell'anno 2008, euro 9.663,48 percepiti nel periodo gennaio-settembre. 2009 per un totale di Euro 28.069,80, il cui 20% corrisponde ad euro 5.613,96).

L'impostazione proposta dalla Procura è condivisibile, trovando altresì supporto nella giurisprudenza richiamata (Corte Conti, Sez. Lombardia, n. 47/2011; C. conti, Sezione giurisdizionale Toscana, 14 aprile 2014, n. 65; id, Emilia Romagna 26 luglio 2007

n. 581; C. conti, Sez. Lombardia, n. 282/2012 e n. 313/2012; C. conti, Sez. Lombardia 2 gennaio 2012 n. 1 e n. 47 del 20 gennaio 2011; C. conti, Sez. Lombardia, n. 310/2012; Corte Conti, Sez. Lombardia, n. 47/2011).

Non vi è dubbio che, nel caso di specie, gli amministratori locali abbiano commesso gravissimi reati strettamente inerenti l'esercizio delle loro funzioni pubbliche, in tal modo venendo meno ai loro doveri di pubblici ufficiali e dimostrandosi non meritevoli della fiducia loro conferita da parte della collettività.

Se l'amministratore agisce, come nel caso di specie, non in favore ma in pregiudizio dell'ente pubblico perseguendo propri illeciti interessi personali, effettivamente si verifica uno squilibrio o alterazione del nesso sinallagmatico per cui la spesa affrontata dall'ente per l'erogazione delle indennità di carica va considerata come "inutiliter data", se non integralmente almeno in parte: verificandosi infatti uno "sviamento" delle energie lavorative verso finalità illecite, la remunerazione percepita diventa non dovuta, integra danno erariale e deve essere rimborsata. Ai fini di una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., si può correttamente quantificare il danno in misura pari al 20% della indennità di carica come sopra indicata: dunque, euro **9.231,15** per SALA ed euro **5.613,96** per CONFORTI.

La Procura contabile ha infine formulato, nei confronti dei convenuti, domanda di risarcimento del danno all'immagine per un importo pari, secondo la tesi sostenuta in atto di citazione, al doppio

delle tangenti percepite.

L'azione è ammissibile, rientrando il reato p. e p. dall'art. 319 c.p. nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, dunque nelle originarie previsioni del c.d. "lodo Bernardo" (art. 17 comma 30 ter dl n. 78\09), ed essendo stati i convenuti condannati con sentenza passata in giudicato (per giurisprudenza consolidata la pronuncia ex art. 444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, ai fini dell'azione di responsabilità amministrativa per danno all'immagine: cfr. ex multis Corte dei conti sez. Lazio n. 395\14; Corte dei conti sez. Veneto n. 181\18).

La domanda è altresì fondata nell'"an" e parzialmente nel "quantum".

Circa l'"an", non è il caso di spendere particolari argomentazioni sul fatto che la condotta corruttiva posta in essere sia da considerarsi riprovevole e produttiva di gravi pregiudizi alla reputazione dell'amministrazione di appartenenza: pregiudizi che, nella specie, si sono concretamente verificati, viste le notevoli ripercussioni che la vicenda ha avuto sui mass-media (cfr. rassegna stampa in atti).

Circa il "quantum", occorre nel caso di specie fare applicazione dei criteri enucleati da Corte dei conti SS.RR n. 10\03 QM e Corte dei conti SS.RR n. 01\11 QM e, in definitiva, ricorrere ad una quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c.: da un lato i fatti delittuosi sono stati commessi in data antecedente all'art. 1 sexies L. 20\94, introdotto dall'art. 1 comma 62 L. 6 novembre

2012 n. 190 ed in vigore dal 28.11.12 (“nel giudizio di responsabilità, l'entità' del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”) e, dall'altro, non può dirsi determinabile con la necessaria precisione l'entità degli importi effettivamente percepiti dai sigg.ri SALA e CONFORTI come prezzo degli accordi corruttivi.

Nella determinazione equitativa del danno occorre quindi considerare la notevole gravità dei comportamenti criminosi, la ripetitività degli stessi (attraverso la creazione di una sorta di “sistema” illecito di cui il SALA, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Cassano d'Adda, era il cardine principale, e il CONFORTI, quale assessore e vice Sindaco, era elemento particolarmente rilevante), l'effetto delle condotte illecite sui meccanismi di funzionamento dell'ente (disinvoltamente piegati a fini privati), il grande impatto mediatico della vicenda: in relazione a ciò, e valutate anche le somme già corrisposte all'ente pubblico dai corresponsabili Casati Paolo e Alessandro, Bestetti e Paoletti, appare equo compensare il pregiudizio causato alla reputazione della Pubblica Amministrazione con la somma di **euro 900.000,00 (novecentomila\00)** a carico solidale dei convenuti SALA e CONFORTI, e di euro **300.000,00 (trecentomila\00)** a carico del

solo SALA: ciò in considerazione dei reati da questi commessi, non soltanto in concorso col CONFORTI e, in generale, del ruolo principale assunto nella vicenda in qualità di Sindaco.

Le somme liquidate a titolo di danno da disservizio devono essere rivalutate dai singoli versamenti sino al deposito della sentenza; da questa data si applicano gli interessi legali secondo gli indici Istat fino al saldo.

Le altre poste di danno, liquidate in via equitativa, sono da intendersi comprensive di accessori. Su di esse decorrono i soli interessi legali dalla data di deposito della sentenza e fino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna i convenuti, in solido, al pagamento della somma di **euro 148.767,47 (centoquarantottomilasettentesessantasette\47)** per danno da disservizio; condanna il convenuto SALA al pagamento della somma di **euro 9.231,15 (novemiladuecentotrentuno\15)** per danno da rottura del nesso sinallagmatico e il convenuto CONFORTI ad **euro 5.613,96 (cinquemilaseicentotredici\96)** per lo stesso titolo; condanna il convenuto SALA al pagamento di **euro 300.000,00 (trecentomila\00)** per danno all'immagine ed entrambi i convenuti, in solido, al pagamento a tale titolo di **euro 900.000,00 (novecentomila\00)**; il tutto in favore del Comune di Cassano d'Adda, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli

indici Istat nei termini di cui in motivazione.

Le spese di giudizio sono a carico delle parti convenute e si liquidano in euro 2.297, 16 (duemiladuecentonovantasette/16).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del
18.09.19.

XXX

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Gabriele Vinciguerra)

(Antonio Caruso)

Depositata in Segreteria il 25/11/2019

IL DIRIGENTE